

# Correzione

---

## **Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)**

**Modifica del 12 maggio 2010 (RU 2010 2319; RS 910.13)**

*Art. 62 cpv. 2 lett. a*

### **Invece di:**

- <sup>2</sup> Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per URA è fissato come segue:
- a. animali della specie bovina e bufali, equini, animali della specie ovina e caprina di oltre un anno nonché conigli 180 franchi

### **Leggasi:**

- <sup>2</sup> Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per URA è fissato come segue:
- a. animali della specie bovina e bufali, equini, animali della specie ovina e caprina di oltre un anno, agnelli magri nonché conigli 180 franchi

28 dicembre 2010

Cancelleria federale

